

## ACCERTAMENTO

# **È onere del contribuente straniero comunicare alle Entrate il trasferimento all'estero**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## **LE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

[Scopri di più >](#)

Con l'**ordinanza n. 17355**, depositata ieri, **30 maggio**, la **Corte di Cassazione** si è soffermata sulla disciplina prevista per le **notificazioni ai contribuenti non residenti**.

Un contribuente, raggiunto da una **cartella di pagamento**, chiedeva la declaratoria di nullità della stessa per **inesistenza della notificazione**, essendo stata effettuata mediante il **deposito dell'avviso presso il comune**, nonostante il contribuente avesse effettivamente trasferito la propria residenza all'estero (**USA**) da quattro anni, come facilmente rilevabile presso l'**Ufficio dell'Anagrafe**, al quale il contribuente aveva comunicato il proprio **nuovo indirizzo all'estero**.

Pur risultando vittorioso in secondo grado, il contribuente è però risultato **soccumbente** dinanzi alla **Corte di Cassazione**.

Ai sensi dell'[articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973](#), per la notificazione della cartella di pagamento ai **contribuenti non residenti** si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 60, comma 4 e 5, D.P.R. 600/1972**.

La **notificazione ai contribuenti non residenti** è pertanto validamente effettuata mediante **spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento** all'indirizzo della residenza estera rilevato dai **registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero** o a quello della **sede legale estera risultante dal registro delle imprese** di cui all'[articolo 2188 cod. civ.](#)

In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata **all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati** e nei modelli di variazione dei dati di cui all'**articolo 60, comma 3, D.P.R. 600/1972**.

In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al **comma 1, lettera e**), in ossequio alle quali, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, **l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 c.p.c.** (disciplinante l'**irreperibilità** o il rifiuto di ricevere la copia), in busta chiusa e sigillata, si **affigge nell'albo del comune** e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi delle previsioni appena richiamate qualora gli stessi **non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto** per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le **modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto **dal trentesimo giorno successivo** a quello della ricezione.

Considerato che, **nel caso di specie, l'utilizzo dei registri dell'Aire e del registro delle imprese non riguardavano il contribuente** (in quanto straniero, e, quindi, **non iscritto nel registro anagrafico apposito previsto per i cittadini italiani residenti all'estero**), poteva trovare applicazione soltanto la previsione in forza della quale **assumono rilievo i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti comunicati all'Agenzia delle entrate**, essendo altrimenti **validamente esperibile la procedura dettata dall'articolo 140 c.p.c..**

Correttamente, quindi, **la copia della cartella di pagamento è stata depositata nella casa del comune dove la notificazione doveva eseguirsi**, ovvero, ai sensi dell'**articolo 58 D.P.R. 600/1972**, nel comune in cui le **persone non residenti hanno prodotto il reddito**.